

# COMUNE DI BERGANTINO

PROVINCIA DI ROVIGO

CAP 45032 – Via Vittorio Emanuele II n. 107 Telefono

0425.805250 – Fax 0425.805230

## REGOLAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA RURALE ED URBANA

- a. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 23/02/2012  
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 13/03/2012 al 28/03/2012  
Entrata in vigore in data 29/03/2012.
- b. Approvato con modifiche ed integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 in data 23/12/2016  
Pubblicato all' Albo Pretorio del Comune dal 28/12/2016 al 12/01/2017  
Entrata in vigore in data 13/01/2017
- c. Approvato con modifiche ed integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 in data 24/03/2017  
Pubblicato all' Albo Pretorio del Comune dal 23/05/2017 al 07/06/2017  
Entrata in vigore in data 08/06/2017
- d. Approvato con modifiche ed integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale nr 44 in data 02/08/2019  
Pubblicato all' Albo Pretorio del Comune dal 14/08/2019 al 29/08/2019  
Entrata in vigore in data 30/08/2019

- e. Approvato con modifiche ed integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 in data 30/09/2020

Pubblicato all' Albo Pretorio del Comune dal 09/10/2020 al 24/10/2020

Entrata in vigore in data 25/10/2020

## **INDICE**

### **CAPO I° - NORME GENERALI**

ART. 1 - Oggetto del Regolamento.

ART. 2 - Scopi del Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana.

ART. 3 - Definizioni.

ART. 4 - Ambito di applicazione.

ART. 5 - Incaricati della Vigilanza.

ART. 6 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio.

### **CAPO II° - CASE DI CIVILE ABITAZIONE - CURA DI PIAZZE E VIE RURALI URBANE ANTISTANTI I FABBRICATI**

ART. 7 - Disposizioni di carattere generale.

ART. 8 - Costruzioni di case di civile abitazione.

ART. 9 - Conservazione e Igiene di case di civile abitazione ed edifici in genere.

ART. 10 - Portici – Cortili Scale – Aree verdi.

ART. 11 - Divieto di abbandono rifiuti.

ART. 12 - Espurghi pozzi neri.

ART. 13 - Comportamenti vietati.

ART. 14 - Altri divieti.

ART. 15 - Materiali di risulta – Beni durevoli.

ART. 16 - Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti.

ART. 17 - Ornamenti esterni ai fabbricati.

ART. 18 - Verde pubblico semplice o attrezzato.

ART. 19 - Vasche e fontane.

ART. 20 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

ART. 21 - Collocazione o esposizione al pubblico di oggetti in proprietà privata.

ART. 22 - Collocazione di targhe o lapidi commemorative.

ART. 23 - Collocamento di cartelli e iscrizioni.

ART. 24 - Distribuzione manifesti.

ART. 25 - Altri divieti.

### **CAPO III° - MESTIERI RUMOROSI – PREVENZIONE INCENDI – ATTIVITA' MOLESTE**

ART. 26 – Definizione.

ART. 27 – Autorizzazione.

ART. 28 - Limitazioni alle attività rumorose e moleste.

ART. 29 - Locali di pubblico spettacolo e pubblici esercizi.

ART. 30 - Strumenti musicali e attività sonora.

ART. 31 - Prevenzione incendi – Materiali esplosivi.

ART. 32 - Spargimento liquami.

### **CAPO IV° - RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI, NEVE, INNAFFIAMENTO**

ART. 33 - Sgombero delle immondizie.

ART. 33-bis - Rimozione di materiale contenente amianto da parte di privato cittadino.

ART. 34 - Rimozione del ghiaccio.

ART. 35 – Innaffiamento.

## **CAPO V° - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

ART. 36 - Fonti normative.

ART. 37 - Trasporto di strumenti da taglio.

ART. 38 - Transito delle carovane di nomadi.

ART. 39 - Sosta dei nomadi e roulotte.

ART. 40 - Circolazione e sosta di caravan.

ART. 41 - Conduzione di animali da affezione per le strade e via pubbliche.

ART. 42 - Pascolo degli animali su aree pubbliche o private e lungo le strade pubbliche.

ART. 43 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.

ART. 44 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.

ART. 45 - Manutenzione dei fossati per il deflusso delle acque.

## **CAPO VI° - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

ART. 46 - Divieto di tenere animali.

ART. 47 - Animali pericolosi.

ART. 48 - Tutela e benessere degli animali.

## **CAPO VII° - GESTIONE DEI FOSSI E CANALI – GESTIONE DEL VERDE**

ART. 49 - Gestione dei fossi e canali.

ART. 50 - Gestione del verde pubblico e privato.

ART. 51 - Recisione dei rami protesi e radici.

ART. 52 - Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee. Uso delle risorse potabili.

ART. 53 - Difesa delle piante.

ART. 54 - Difesa contro infestazione da animali problematici.

## **CAPO VIII° - PROCEDIMENTI SANZIONATORI**

ART. 55 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

ART. 56 - Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio.

ART. 57 - Inottemperanza di ordinanza.

ART. 58 - Sequestro e custodia di beni.

ART. 59 - Sospensione delle autorizzazioni per attività contemplate nel presente regolamento.

ART. 60 - Norma di rinvio. Applicazione sanzioni in via analogica.

ART. 61 - Norme espressamente abrogate o disapplicate.

ART. 62 - Entrata in vigore.

Allegato A "Regolamento comunale Tutela e benessere degli animali".

Allegato B "Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio".

Allegato C "Regolamento comunale del verde".

Allegato D "Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue".

Allegato E "Regolamento per l'utilizzazione dell'area di sosta ubicata in Zona artigianale/industriale via del Carosello".

Allegato F "Regolamento per l'installazione di specchi parabolici stradali in fregio ad aree di circolazione".

Allegato G "Regolamento per l'utilizzazione del parco giochi "Bergantino"".

Allegato H "Regolamento per l'autorimozione effettuata dal privato cittadino di materiale contenente amianto a matrice compatta".

## **CAPO I° - NORME GENERALI**

### **ART. 1 - Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale ed Urbana per l'intero territorio comunale sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e senza distinzione di destinazione urbanistica, nel rispetto del principio di specialità, delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalle seguenti:

- D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- D. Lgs. n. 22 del 1997 Decreto Ronchi e successive modifiche e integrazioni (D.lgs 152/06);
- Regio Decreto n. 6 del 6.05.1904 e s.m.i. in materia di bonifica e tutela dell'agricoltura;
- D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e s.m.i., in materia di regolamento di polizia veterinaria;
- Legge 447/1995 e s.m.i., in materia di inquinamento acustico e relative disposizioni regionali;
- Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 T.U. delle Leggi di P.S. e relativo regolamento esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
- Codice Penale, Legge 689/1981 e successive modificazioni e depenalizzazioni.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo ed urbano, in quanto interesse di pubblica utilità, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'ecosistema agricolo nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con Regolamento 2078/92 del 30.06.92, sui metodi di produzione agricola compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 427 del 31.01.95, e con Direttiva CEE 676/1991, sulla protezione delle acque dall'inquinamento agricolo mediante "Codice di Buona Pratica Agricola", recepito dalla Giunta Regionale con DGRV, approvandone lo spirito, promovendone l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliandone sul rispetto.

### **ART. 2 – Scopi del Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana.**

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio Comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi speciali e dai regolamenti speciali vigenti, ed in particolare dalle norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e subordinato al possesso delle prescritte licenze.

### **ART. 3 – Definizioni.**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive autorizzazioni o concessioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **ART. 4 – Ambito di applicazione.**

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli appartenenti alla Polizia Locale.

#### **ART. 5 Incaricati della Vigilanza.**

Il servizio di Polizia Rurale ed Urbana è diretto dal Comandante della Polizia Locale e viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia locale nell'ambito delle rispettive mansioni e con le facoltà ed i poteri loro attribuiti dalle leggi.

Gli interventi di Polizia Rurale ed Urbana devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale, del T.u.l.p.s., della Legge 65/1986 e della Legge Regionale 40/1988.

#### **ART. 6 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio.**

Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed ha la facoltà di emettere ordinanze in materia di edilizia, igiene per la tutela della sanità e di incolumità e sicurezza pubblica.

L'emanazione degli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione al Sindaco, compete esclusivamente all'organo/funziionario/Responsabile di Area del Comune ai sensi dell'articolo 107 del T.u.e.l., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed in ogni altro caso stabilito dalla Legge e dal presente Regolamento.

### **CAPO II° - CASE DI CIVILE ABITAZIONE CURA DI PIAZZE E VIE RURALI ED URBANE ANTISTANTI FABBRICATI.**

#### **ART. 7 – Disposizione di carattere generale.**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

#### **ART. 8 – Costruzione di case di civile abitazione.**

Le case di civile abitazione e le loro pertinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata nelle fognature di acque bianche correnti, ove prevista la condotta, o con altre soluzioni previste dal vigente Regolamento del servizio pubblico di fognatura e depurazione in ossequio alle prescrizioni dell'Ente preposto.

Tenuto conto della localizzazione del territorio comunale di Bergantino, relativamente alle costruzioni sotto il livello del piano campagna di scantinati, autorimesse, ecc., l'Amministrazione comunale non risponde in alcun modo di eventuali allagamenti derivanti dall'acqua piovana, ancorché le dette costruzioni siano state autorizzate con il prescritto permesso o concessione edilizia.

L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per i reati previsti e puniti dalla Legge 47/ 85 e seguenti modifiche ed integrazioni, D.P.R. 380/2001.

## **ART. 9 - Conservazione e Igiene di case di civile abitazione ed edifici in genere.**

1. Le case di civile abitazione devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine, ed in modo da evitare la irregolare caduta di deterioramenti o caduta di materiali che possono arrecare danno o imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, le inferriate, i serramenti, le griglie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, in modo da mantenere in perfetto stato d'uso e di sicurezza gli stessi, al fine di evitare ogni qualsiasi pericolo o incomodo ai passanti e al vicinato.
4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.
5. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, sui muri di cinta.
6. E' vietato lasciare giacente la spazzatura sulle aree pubbliche, applicandosi alle violazioni le norme del Regolamento del servizio di raccolta rifiuti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

Il Responsabile di Area Tecnica, o nei casi più gravi il Sindaco, ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado di tutte le costruzioni e relative aree di pertinenza possa arrecare danno al patrimonio o demanio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità con le norme di legge.

II perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della precedente sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire entro un massimo di 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione farà eseguire i lavori procedendo d'ufficio.

## **ART. 10 – Portici – Cortili – Scale – Aree verdi.**

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
2. I cortili, i giardini privati, le aree scoperte tra i caseggiati, i lotti di terreno ineditati all'interno delle aree fabbricabili e le aree verdi in genere devono essere mantenuti liberi da vegetazione e sterpaglie, e l'erba deve essere falciata di frequente, ed in ogni caso quando raggiunge l'altezza di 35 cm.
3. I proprietari o gli utilizzatori degli immobili prospicienti la pubblica via devono mantenere i rami degli alberi ivi presenti in maniera tale che i medesimi non fuoriescano dal confine di proprietà. E' fatto obbligo agli stessi di pulire, il suolo pubblico, compreso i marciapiedi, da foglie e infiorescenze che da questi dovessero cadere.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.



## **ART. 11 – Divieto di abbandono rifiuti.**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento Comunale per la gestione del Ciclo dei Rifiuti, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, o che l'abbiano favorita. Sotto questo profilo, potrà essere tenuta in particolare considerazione, fino ad un ruolo prioritario, la responsabilità dei proprietari - o dei titolari di diritti reali - di superfici/aree private, prospicienti le aree di pubblico transito (strade, etc.) o con accesso da queste, che non adottino adeguate misure atte ad impedire ai terzi l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sulle predette superfici/aree, soprattutto se previamente e formalmente diffidati dall'Amministrazione e/o dal Responsabile del Servizio.
4. Il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, anche in solido, ed al recupero delle somme anticipate.
5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 75,00 a 450,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 150,00.

## **ART. 12 – Espurgo dei pozzi neri.**

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto devono essere eseguite, nei casi di comprovata, motivata e sopravvenuta emergenza.
2. Salvo il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 13 – Comportamenti vietati.**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme vigenti;
  - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, alberi, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
  - f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
  - g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
  - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, qualora ciò rechi intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
  - l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio alle persone, o in ogni modo essere

causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;

n) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale, nonché l'attività di vendita in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo presso incroci e/o semafori agl'utenti della strada;

o) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;

p) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), i) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00, oltre alla corresponsione delle eventuali spese di ripristino.

3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g), è soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 50,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta 100 Euro.

5. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l), m), o), p) è soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

6. In caso di scritte ingiuriose il proprietario dovrà provvedere immediatamente alla loro cancellazione direttamente o, su richiesta, da parte del Comune.

## **ART. 14 – Altri divieti.**

1. È vietato:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le caditoie stradali;

b) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nelle aree destinate al pubblico transito e nelle aree pubbliche in genere;

c) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti lungo le pubbliche vie di pubbliche strade e piazze, sui passaggi, nei giardini pubblici;

d) lavare il bucato alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;

e) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;

f) fare qualsiasi scritta o segno, o affiggere manifesti o altro materiale sui muri delle recinzioni o degli edifici, anche privati, sulle strade e loro installazioni, compresi i pali della pubblica illuminazione, dei segnali stradali, dei semafori, e dei gestori di pubblici servizi o altre installazioni ivi collocate;

g) far gocciolare l'acqua utilizzata per annaffiare i vasi di fiori posti sui balconi, terrazze e finestre sulla pubblica via o sulle proprietà sottostanti;

h) lanciare borse o i cosiddetti "gavettoni" di acqua nelle pubbliche vie e piazze;

i) lanciare o far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti" di qualsiasi tipo, nelle strade, piazze ed aree pubbliche, o nei cortili ad esse adiacenti;

l) dare da mangiare e/o catturare i piccioni e altri volatili presenti nelle vie e piazze;

m) gli impianti di antifurto ed allarme sonoro sia per i fabbricati che per i veicoli devono essere muniti di dispositivo di disinserimento automatico anche temporizzato con un intervallo ciascuno di 2 minuti per non più di tre fasi. Ciascun periodo/fase di innesto sonoro dell'allarme non può superare la durata massima di 3 minuti.

- n) esercitare arti o mestieri girovaghi, giochi di carte, lavavetri, distribuzioni pubblicitarie, commercio abusivo in forma itinerante salvo quanto previsto dall'art. 4 L.R. 37/99, raccolte di fondi ed ogni altra simile attività non preventivamente autorizzata.
- o) incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate a tale scopo.
- p) il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche, parchi e giardini, con esclusione del consumo effettuato nelle adiacenze dei plateatici concessi ai chioschi e pubblici esercizi ivi esistenti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 15 – Materiali di risulta - Beni durevoli**

I materiali provenienti da scavi o demolizioni in ambito privato, possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere per l'arco di tempo strettamente necessario alla realizzazione delle medesime.

E' consentito il deposito temporaneo di detti materiali in ambito pubblico, previa autorizzazione del Comune o dell'Ente pubblico proprietario del sito.

2. Nella fase di trasporto deve essere evitato in qualsiasi modo il sollevamento di polvere e l'imbrattamento delle strade percorse dal mezzo.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare in maniera arbitraria ed incondizionata, materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere consegnati ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure possono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, oppure ancora conferiti direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale.

5. I beni durevoli di cui al comma 4, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;
- f) apparecchiature elettriche e/o elettroniche per illuminazione, svago, riscaldamento, etc.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 16 – Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti.**

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato effettuare volantinaggio dell'attività commerciale, sulle pubbliche vie o piazze, o mediante deposito dei manifesti pubblicitari sui tergicristalli dei veicoli. E' comunque esclusa dal presente divieto la propaganda elettorale, in quanto già regolamentata da apposita normativa.

4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del seguente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 17 – Ornamenti esterni ai fabbricati.**

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro, e da essi non deve essere disperso nulla.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro.

## **ART. 18 – Verde pubblico semplice o attrezzato.**

1. Nei viali, nei giardini e, più generalmente, nel verde pubblico è specialmente vietato:
  - a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, animali in genere, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio;
  - b) bivaccare sui siti erbosi, ai margini o all'interno delle aiuole, utilizzare le strutture e gli spazi esistenti per finalità o con modalità diverse da quelle per le quali sono state istituite;
  - c) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, in assenza di autorizzazione dell'Ente preposto;
  - e) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti, ed introdurre animali.
2. I contravventori, senza pregiudizio delle sanzioni sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.
4. L'utilizzazione del parco giochi "Bergantino" è disciplinata dall'allegato "G" al presente regolamento.

## **ART. 19 – Vasche e fontane.**

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.  
In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, indumenti e simili.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 20 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.**

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di indicazione, alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. Fatti salvi i più gravi effetti penali (art. 433 c.p.), è, inoltre vietato danneggiare le condutture dell'Enel, del Gas, dell'Acqua potabile e del Telefono, ostacolarne o impedirne il funzionamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 21 – Collocazione o esposizione al pubblico di oggetti in proprietà privata**

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, rechi pregiudizio all'estetica ed al decoro degli spazi pubblici.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 22 – Collocazione di targhe o lapidi commemorative.**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Responsabile del servizio, nel concedere il permesso, previo parere favorevole della Giunta Comunale, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 23 - Collocamento di cartelli e iscrizioni.**

1. Salve le norme contenute nel Regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli o insegne sporgenti dal muro, o da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
2. Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente si richiamano le norme e la disciplina contenuta nel Regolamento Edilizio Comunale.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza storico – artistica e monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni o di insegne, fatti salvi in casi in cui intervenga l'autorizzazione del Comune e della soprintendenza.
4. Tuttavia potrà essere valutata, per ogni caso specifico, che l'apposizione di iscrizioni o di insegne sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi con l'estetica del fabbricato.
5. Nei luoghi o negli edifici sia pubblici che privati, sulle installazioni e segnali stradali, sui pali dei pubblici servizi, o su installazioni private, salvo specifica autorizzazione, è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia prevista una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.
7. L'installazione di specchi parabolici stradali, in fregio ad aree di circolazione, viene disciplinato dall'allegato "F" al presente regolamento;

## **ART. 24 – Distribuzione di manifesti.**

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato distribuire, lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione dei materiali sopracitati, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone ed agli autoveicoli.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 25 – Altri divieti.**

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati, anche privati, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati. E' inoltre vietato introdursi o fermarsi sotto gli androni, i porticati, nelle scale e nei cortili degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza e/o alla quiete pubblica.
2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **CAPO III ° - MESTIERI RUMOROSI – PREVENZIONE INCENDI – ATTIVITA' MOLESTE**

### **ART. 26 – Definizione.**

1. Sono considerate attività rumorose od incomode e moleste tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano disturbi, fastidi, molestie al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

### **ART. 27 – Autorizzazione.**

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'Amministrazione Comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni e prescrizioni, o non accoglierla motivandola.
3. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicare le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

### **ART. 28 - Limitazione delle attività rumorose e moleste.**

Le attività produttive di qualsiasi genere sono soggette ai vincoli di rumorosità stabiliti nell'apposito "Piano di Classificazione acustica del territorio comunale", ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i., della Legge 426/1998 e s.m.i., del DPCM. 16.4.1999 n. 215 e della Legge Regionale n. 21 del 10.05.1999 ed ai sensi del "Regolamento per la disciplina di attività rumorose all'interno del territorio comunale", delibera del C.C. n°122 del 21/12/1998 e comunque con l'obbligo di adottare ogni possibile accorgimento per recare il minore disturbo alle attività civili ed al riposo dei residenti.

In particolare, le manifestazioni nelle pubbliche piazze possono essere autorizzate sino alle ore 24,00.

Per i locali di pubblico spettacolo si applica la specifica normativa regionale e comunale.

Le attività svolte su suolo pubblico, siano esse di natura artistica o di altro genere, che possano comportare disturbo alla quiete pubblica, sono soggette ad autorizzazione comunale ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.u.l.p.s..

Le attività commerciali che possono essere fonte di rumori sono preventivamente valutate all'interno del procedimento autorizzatorio mediante la "vantazione di impatto acustico" di cui alla L. 447/1995 e s.m.i..

L'uso di altoparlanti, amplificatori, sirene è ammesso solo per situazioni di conclamata emergenza o per attività elettorale o politica, nei periodi di legge, o per occasione di divulgazione di specifiche manifestazioni, nelle ore antecedenti le medesime.

Le campane delle chiese non sono soggette ad alcuna autorizzazione, per le occasioni delle cerimonie religiose o scadenze orarie.

Fermo restando che le attività private in generale sono regolate dagli art. 844 del Codice Civile, art. 659 del Codice Penale, dai regolamenti condominiali, nello specifico:

- a) l'uso di motori a scoppio per lo sfalcio dei prati e giardini, il taglio di legname, lo spazzamento delle

foglie e/o attività di irrorazione delle piante, e qualsiasi altra attività rumorosa, nelle zone residenziali è vietato:

- invernale, dal 1° Ottobre al 31 Marzo: dalle ore 12.00 alle ore 14.00, e dalle ore 20.00 alle ore 08.00;

- estivo, dal 1° Aprile al 30 settembre, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, e dalle ore 20.00 alle ore 07.00;

b) l'accensione di motori di automezzi, in zone residenziali, non può durare oltre i 3 minuti per veicolo prima della partenza dello stesso.

Ai veicoli di qualsiasi specie si applicano le disposizioni del C.d.S. in ordine alla rumorosità dei motori e degli avvisatori acustici e delle emissioni in atmosfera.

c) l'utilizzo dei dispositivi a gas compresso a scopo ritmico per l'allontanamento dei volatili, è vietato dalle ore 21 alle ore 8.

E' vietato inoltre:

- a) produrre rumori di qualsiasi natura, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;

- b) tenere cani, uccelli in gabbia o altri animali liberi o in gabbia, che procurino disturbo alle persone.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo o ai limiti di legge, l'Ente accertatore applica le sanzioni dell'art 10 comma 3" L.447/1995 ed art. 8 della L.R. 21/99, (assorbenti della sanzione penale dell'art. 659 comma 2 del Codice penale depenalizzato) e l'art. 650 del Codice penale, ove non disponga diversamente l'apposito Piano di Classificazione Acustica e Piano di Risanamento o, in via residuale la seguente:

- sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

Il Sindaco, con Ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incommode.

## **ART. 29 – Locali di pubblico spettacolo e pubblici esercizi.**

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), e pubblici esercizi, i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

3. E' vietato intrattenersi al di fuori dei pubblici esercizi dopo l'orario di chiusura degli stessi vociando o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica.

4. Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette, di disturbo, o pregiudizio del riposo e/o della quiete dei vicini.

5. I gestori di attività di somministrazione alimenti o bevande, in locali aperti al pubblico, di circoli o attività ambulanti, sono tenuti alla pulizia delle aree limitrofe al luogo di vendita, e sono ritenuti responsabili di eventuali danni a cose e persone derivanti da incidenti provocati da rifiuti quali bottiglie di vetro o parti di esse, sedie e quant'altro abbandonato all'esterno del locale.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **ART. 30 – Strumenti musicali – pubblicità sonora.**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 23.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

3. Negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23:00 alle ore 08:00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4. Dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa deroga.

5. Nel territorio del comune è consentita l'effettuazione di pubblicità sonora con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, entro i limiti del seguente orario:

- da maggio ad ottobre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00;
- da novembre ad aprile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

La pubblicità stessa è vietata in prossimità di scuole, case di cura ed ospedali; la tonalità deve essere particolarmente moderata e tale da non essere percepita da una distanza superiore di 50 metri;

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

### **ART. 31 – Prevenzione incendi – Materiali esplosivi ed infiammabili.**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n° 773 e s.m.i., e dal relativo Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della Autorità competente.

2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge n. 13 del 22 maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n. 966, e della legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, nonché dei D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27 settembre 1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982, D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982 e D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011.

4. E' vietata l'accensione di fuochi nei boschi. Nel caso di utilizzo di forni, bracieri e similari deve essere presidiato il fuoco e curato, alla fine dell'uso, lo spegnimento e la pulizia del sito. E' vietato lo smaltimento mediante bruciatura di immondizia o altro materiale. E' altresì fatto obbligo di non arrecare disturbo o molestia alcuna nei confronti di terzi.

5. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. (Rif. all'art. 6-bis del D. Lgs. 152/2006 – comma introdotto dall'art. 14, comma 8 della Legge n. 116 del 2014).

6. Le attività di cui al comma 5 possono essere sospese, differite o vietate, mediante apposita ordinanza sindacale, in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10) e in particolare, sulla base delle valutazioni effettuate dall'A.R.P.A.V. – Osservatorio Aria, nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo (Rif. all'art. 6-bis del D. Lgs. 152/2006 e al punto 3 della D.G.R.V. n. 122/2015).

7. Le abitazioni civili devono essere costruite con ogni accorgimento previsto per legge per evitare il rischio di incendi come da vigente Regolamento edilizio.

8. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:  
- sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

9. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

### **ART. 32 – Spargimento liquami.**

Si rimanda per tutti gli aspetti relativi allo spandimento dei liquami e del letame all'Allegato D



“Regolamento Comunale per l'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue”.

## **CAPO IV° - RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI – NEVE – INNAFFIAMENTO**

### **ART. 33 – Recupero e smaltimento rifiuti.**

1. La materia è compiutamente disciplinata dai vigenti “regolamenti Comunali per la gestione del Ciclo dei Rifiuti” di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, si può avvalere della collaborazione di associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

### **ART. 33bis – Rimozione di materiale contenente amianto da parte di privato cittadino.**

1. L'autorimozione effettuata dal privato cittadino di materiale contenente amianto a matrice compatta viene disciplinata dall'allegato “H” al presente Regolamento.

### **ART. 34 – Rimozione del ghiaccio.**

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi pubblici che dipenda da oggetto e sporgenze di fabbricati che si protendono su suolo pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, rispettivamente facendolo coprire con terriccio e/o sale grosso o rompendolo o facendolo cadere.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

### **ART. 35 – Innaffiamento**

1. Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

## **CAPO V° - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE**

### **ART. 36 - Fonti normative.**

La materia è compiutamente disciplinata:

- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni.

-

### **ART. 37 – Trasporto di strumenti da taglio.**

1. E' vietato attraversare luoghi pubblici con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. E' in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

### **ART. 38 – Transito delle carovane di nomadi.**

1. E' fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

### **ART. 39 – Sosta dei nomadi e roulotte.**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia ecc.) e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita solamente in appositi spazi stabiliti, attrezzati per la sosta, con apposito atto dell'Autorità Comunale per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
  - il luogo in cui la sosta è consentita;
  - la durata massima della sosta.
5. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro, e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità previste dall' art. 159 del Codice della Strada avvalendosi, se necessario, di Ditte private per l'effettuazione del servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

### **ART. 40 – Circolazione e sosta della auto-caravan.**

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.
5. L'area di sosta ubicata in via del Carosello – z. a. i. , è disciplinata dall' allegato "E" al presente regolamento.

### **ART. 41 - Conduzione di animali da affezione per le strade e via pubbliche.**

I conduttori di animali in luogo pubblico o aperto al pubblico devono provvedere alla loro custodia, ai sensi della Legge 189 del 20.07.2004 e dell'Allegato A "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali", art. 27, e devono provvedere alla raccolta delle deiezioni dei loro animali e al ripristino dello stato dei luoghi.

All'atto del controllo detti conduttori devono risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.

Per quanto concerne la conduzione e la gestione degli animali di affezione si rimanda al suddetto

#### Allegato A.

Si osserva la Legge Regionale n. 60 del 28.12.1993 per quanto concerne la identificazione all'Anagrafe Canina, la profilassi veterinaria e la installazione delle apposite tabelle di segnalazione sulle aree pubbliche e private.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, si applicano le sanzioni descritte nell'Allegato suddetto.

I trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

#### **ART. 42 - Pascolo degli animali su aree pubbliche o private e lungo le strade pubbliche.**

La conduzione di pascolo di bestiame è soggetta all' art. 43 D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e s.m.i., Regolamento di Polizia veterinaria ed art. 134 R.D. 8 maggio 1904 n. 368, per gli ovini ed i caprini, come da Decreto Min. San. 13 novembre 2000.

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale idoneo ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

La custodia può essere assicurata con idonei strumenti di contenimento. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma 2° e 3° e art. 925 del Codice Civile per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Funzionario dirigente responsabile del Comune previo pagamento delle eventuali somme a titolo canone e/o rimborso concessorio, indicate ove esistenti, nell'atto di concessione che saranno all'uopo richieste . Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo è applicata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

#### **ART. 43 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.**

Nelle vie e piazze degli abitati è consentito l'attraversamento solo in ore diurne. Dovrà essere dato preavviso alla Polizia Locale almeno 24 ore prima dell'arrivo nel territorio comunale.

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di bestiame e di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade il bestiame non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsivoglia specie dovranno evitare che gli animali sconfinino dalle sedi stradali nei terreni pubblici o privati, e avranno cura di impedire che il manto di asfalto resti sporcato di escrementi pericolosi per il transito di veicoli, in particolare in presenza di ghiaccio ed acqua, se del caso, provvedendo alla pulizia successiva al passaggio.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo è applicata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

#### **ART. 44 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali. Per i comizi elettorali si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24.4.1975, n°130, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione

amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

#### **ART. 45 – Manutenzione fossati per il deflusso delle acque.**

1. Al fine di evitare che le strade pubbliche, o private di uso pubblico, siano soggette ad allagamenti, con conseguente impedimento e/o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità pubblica, è fatto obbligo, in solido, ai proprietari e/o conduttori o affittuari di fondi agricoli, o lotti di terreno:

- a) di provvedere alla periodica pulizia, allo sfalcio ed asporto delle erbe, nonché al taglio ed asporto dei rami delle crescenze arboree, site lungo i fossati e nel loro alveo;
- b) di mantenere gli argini dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti sul corpo stradale, o cedimenti dello stesso;
- c) di garantire che l'alveo dei fossi, nonché le caditoie di scolo ed i tombini sottostanti gli accessi ai fondi laterali alle strade, non siano ostruiti, in tutto, o in parte, da rifiuti o da terriccio riversato durante la lavorazione dei terreni.

2. Il Comune, nel caso dovesse ravvisare circostanze tali da arrecare pregiudizio alla sicurezza stradale e pubblica incolumità, provvederà all'emissione, nei confronti degli inadempienti, di un apposita ordinanza nella quale verrà fissato un termine massimo per l'esecuzione degli interventi. In caso d'inottemperanza, verrà comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 300,00 Euro, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. In circostanze speciali e particolari, il Comune, ad insindacabile giudizio, potrà altresì disporre, nell'ordinanza, l'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese a carico dell'interessato, ovvero degli interessati, in proporzione diretta alla misura del fronte lineare prospiciente il fosso. Resta salva, in ogni caso, la responsabilità degli inadempienti, per eventuali pregiudizi, arrecati al Comune e/o a terzi, a seguito del loro comportamento omissivo - anche nei confronti dei fossi interpoderali - ivi compresa anche l'eventuale responsabilità penale, laddove detto comportamento abbia arrecato pregiudizio all'incolumità pubblica e/o alla sicurezza dei trasporti.

#### **CAPO VI° - CUSTODIA, MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

##### **ART. 46 – Divieto di detenere animali.**

1. Nei centri abitati non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.

2. E' consentito tenere un numero massimo di 10 animali da cortile nei centri abitati a condizione che si tratti di abitazioni con scoperto sufficiente a tenere gli animali ad una distanza di almeno 10 metri da altre abitazioni e dalle aree soggette a pubblico transito, ed a condizione che venga mantenuta una costante ed accurata pulizia del sito di ricovero e/o dimora, in modo da non emanare odori sgradevoli.

3. E' comunque vietato detenere animali che con il loro verso o altro verso, possano arrecare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

##### **ART. 47 – Animali pericolosi.**

1. Tutti gli animali di indole aggressiva, compresi i cani, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

2. La detenzione e l'addestramento di cani di naturale aggressività o potenziale pericolosità deve rispettare quanto contenuto nell'ordinanza n. 9 del 09 settembre 2003 del Ministero della Sanità ed eventuali modifiche ed integrazioni;

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni al presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

**ART. 48 – Tutela e benessere degli animali.**

Si rimanda per la tutela e il benessere degli animali all'Allegato A "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali".

## **CAPO VII° - GESTIONE DEI FOSSI E CANALI – GESTIONE DEL VERDE E DIFESA DELLE PIANTE**

### **ART. 49 – Gestione dei fossi e dei canali.**

Si rimanda per la gestione dei fossi e dei canali all'Allegato B "Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio".

### **ART. 50 – Gestione del verde pubblico e privato.**

Si rimanda per la gestione del verde pubblico e privato all'Allegato C "Regolamento comunale del verde".

### **ART. 51 – Recisione di rami protesi e radici.**

I proprietari dei fondi o delle abitazioni sono obbligati a tenere regolate le alberature e le siepi vive in modo che non sporgano sulla pubblica via, non restringano, danneggino e sporchino le strade, non nascondano la segnaletica, non ostacolino la circolazione e la viabilità stradale, tagliando i rami che si protendono oltre il ciglio e, se esistenti oltre le recinzioni delle proprietà.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Agenzia Interregionale per il Po AIPO, Servizio Forestale Regionale, Corpo Forestale dello Stato, ecc):

I trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

### **ART. 52 - Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee. Uso delle risorse idriche potabili.**

I prelievi di acque correnti entro canali consorziali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge, e comunque esclusivamente per uso agricolo.

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti (D.lgs. 152/2006) , e comunque esclusivamente per uso potabile e per irrigazione agricola e non per scopi voluttuari (zampilli, fontanelle); in questo caso vi è l'obbligo del ricircolo artificiale della medesima acqua.

In caso di persistente siccità e di pericoli di inquinamento, il Sindaco vieta o disciplina l'uso dell'acqua potabile proveniente dalle falde acquifere mediante apposita Ordinanza.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 219 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come adeguato dall'art. 3 Legge 30 dicembre 1970 n. 1292, di Euro 775,00.

### **ART. 53 - Difesa delle piante.**

Si rimanda per la difesa delle piante all'Allegato C "Regolamento comunale del verde".

### **ART. 54 - Difesa contro infestazione da animali problematici.**

La profilassi per animali problematici viene svolta dal Comune o dagli Enti dallo stesso delegati secondo le modalità e precauzioni in uso presso il Servizio Igiene Pubblica attraverso specifico programma annuale approvato dalla Giunta comunale.

Si intendono quali animali problematici la zanzara comune (*Culex pipiens* e *Aedes caspius*) e la zanzara tigre (*Aedes albopictus*), il bruco americano (*Hyphantria cunea*).

## **CAPO VIII<sup>0</sup> - PROCEDIMENTI SANZIONATORI**

### **ART. 55 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.**

Ai sensi dell'articolo 7 bis del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 ed integrato con D.L. 50/2003 convertito in Legge il 15.05.2003, le sanzioni amministrative sono fissate dal Responsabile di Area/Settore/Servizio, organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa, individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/1981 e s.m.i., con propria determinazione, nell'importo fra il minimo e il massimo previsto dal presente regolamento, tra Euro 25 ed Euro 500, come indicato per ciascuna di esse, giusta Circolare Min. Int. Dip. Affari Interni n. 19/2002 del 29 maggio 2003. Le trasgressioni alle norme del regolamento sono accertate dai soggetti indicati all'art. 3.

Ai sensi dell'art. 16 Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al Regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore a mezzo di apposito conto corrente postale, possibilmente consegnato al momento dall'agente accertatore, di una somma corrispondente all'oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e né ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata, o entro giorni sessanta o per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981 n. 689. Il Sindaco decide in merito agli scritti difensivi, mediante la ingiunzione, in quanto si applicano alle ordinanze sindacali le disposizioni dell'art. 7 bis T.u.e.l..

### **ART. 56 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'ordinanza/ingiunzione può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 04 Febbraio 1915 n. 148, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, impregiudica ogni successiva richiesta di risarcimento dei danni subiti dal patrimonio pubblico.

### **ART. 57 - Inottemperanza di ordinanza.**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle Ordinanze emanate a norma dell'art. 7 bis del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 e L. 689/1981 e del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali, è punito con la sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00.

### **ART. 58 - Sequestro e custodia di beni.**

La Polizia Amministrativa, contestualmente all'accertamento, potrà procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione, nominando custode il proprietario medesimo o incaricando della custodia altra persona ritenute idonea.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate, che non siano state affidate alla custodia del proprietario, saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, preferibilmente presso il magazzino comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

### **ART. 59 - Sospensione delle autorizzazioni per attività contemplate nel presente regolamento.**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla

disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fallo inflazionario;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione, di noma, avrà una durata massima di 30 giorni, ma essa potrà essere protratta fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

#### **ART. 60 - Norma di rinvio. Applicazione sanzioni in via analogica.**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento e negli allegati o non espressamente disciplinato in altri regolamenti comunali (esempio: Regolamento di Igiene, Regolamento Edilizio, Regolamento del Commercio) si rinvia alle norme di legge ed in modo particolare alle norme del Codice civile e del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Per i casi e le fattispecie non espressamente descritti nel presente Regolamento, in quanto non esaustivo di tutte le possibili umane vicende che si svolgono nelle aree rurali ed urbane del territorio comunale, si applica la norma relativa alla sanzione similare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 689/1981.

#### **ART. 61 - Norme espressamente abrogate o disapplicate.**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento dovrà ritenersi abrogata ogni e qualsiasi contraria disposizione precedente.

#### **ART. 62 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento avrà vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua regolare pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



## SINTESI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

| NORMA                                                                                            | SANZIONE                     | Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Articolo 7 - Disposizione di carattere generale</b>                                           | da Euro 25,00 ad Euro 250,00 | Euro 50,00                                           |
| <b>Articolo 9 – Conservazione e igiene di case di civile abitazione ed edifici in genere</b>     | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| <b>Articolo 10 – Portici – Cortili – Scale – Aree Verdi</b>                                      | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| <b>Articolo 11 – Divieto di abbandono rifiuti</b>                                                | da Euro 75,00 ad Euro 450,00 | Euro 150,00                                          |
| <b>Articolo 12 – Espurgo pozzi neri</b>                                                          | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| <b>Articolo 13 – Comportamenti vietati</b><br>Comma 1. Lett. a) - Lett. b) - Lett. c) – lett. i) | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00<br>Più eventuali spese per il ripristino |
| Comma 1.<br>lett. d) – lett. e) – lett. f) – lett. h) – lett. n)                                 | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| Comma 1.<br>lett. g)                                                                             | da Euro 25,00 ad Euro 150,00 | Euro 50,00                                           |
| Comma 1.<br>lett. g) obbligato in solido                                                         | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| Comma 1.<br>lett. l) – lett. m) – lett. o) – lett. p)                                            | da Euro 25,00 ad Euro 150,00 | Euro 50,00                                           |
| <b>Articolo 14 – Altri divieti</b><br>Comma 1. Dalla lett. a) alla lett. p)                      | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| <b>Articolo 15 – Materiali di risulta – beni durevoli</b>                                        | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| <b>Articolo 16 – Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti</b>                            | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| <b>Articolo 17 – Ornamenti esterni ai fabbricati</b>                                             | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| <b>Articolo 18 - Verde pubblico semplice o attrezzato</b>                                        | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| <b>Articolo 19 – Vasche e fontane</b>                                                            | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |
| <b>Articolo 20 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse</b>                       | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00                                          |

|                                                                                                                                                                            |                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>Articolo 21 – Collocazione o esposizione al pubblico di oggetti in proprietà privata</b>                                                                                | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 22 – Collocazione di targhe o lapidi commemorative</b>                                                                                                         | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 23 – Collocamento di cartelli e iscrizioni</b>                                                                                                                 | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 24 – Distribuzione di manifesti</b>                                                                                                                            | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 25 – Altri divieti</b>                                                                                                                                         | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 27 - Autorizzazione</b>                                                                                                                                        | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 28 – Limitazioni delle attività rumorose</b>                                                                                                                   | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 29 – Locali di pubblico spettacolo e pubblici esercizi</b>                                                                                                     | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 30 – Strumenti musicali – pubblicità sonora</b>                                                                                                                | da Euro 50 ad Euro 300,00    | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 31 – Prevenzione incendi – Materiali esplosivi</b>                                                                                                             | da Euro 25,00 ad Euro 150,00 | Euro 50,00  |
| <b>Articolo 33bis – Recupero e smaltimento rifiuti</b>                                                                                                                     | Si veda allegato H           |             |
| <b>Articolo 34 – Rimozione del ghiaccio</b>                                                                                                                                | Si veda allegato D           |             |
| <b>Articolo 34 – Rimozione del ghiaccio</b>                                                                                                                                | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 35 - Innaffiamento</b>                                                                                                                                         | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 37 – Trasporto di strumenti da taglio</b>                                                                                                                      | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 38 – Transito delle carovane di nomadi</b>                                                                                                                     | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 39 – Sosta dei nomadi e roulotte</b>                                                                                                                           | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 40 – Circolazione e sosta delle auto-caravan</b>                                                                                                               | da Euro 50,00 ad Euro 300,00 | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 41 – Conduzioni di animali da affezione per la strade e vie pubbliche</b><br><br>Art. 27 dell’Allegato A “Regolamento per la tutela e benessere degli animali” | da Euro 25,00 ad Euro 150,00 | Euro 50,00  |

|                                                                                                            |                                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Articolo 42 – Pascolo degli animali su aree pubbliche o private e lungo le strade pubbliche</b>         | da Euro 25,00 ad Euro 150,00                  | Euro 50,00  |
| <b>Articolo 43 – Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie</b>                     | da Euro 25,00 ad Euro 150,00                  | Euro 50,00  |
| <b>Articolo 44 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni</b>                                          | da Euro 50,00 ad Euro 300,00                  | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 45 – Manutenzione fossati per il deflusso delle acque</b>                                      | da Euro 50,00 ad Euro 300,00                  | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 46 – Divieto di detenere animali</b>                                                           | da Euro 50,00 ad Euro 300,00                  | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 47 – Animali pericolosi</b>                                                                    | da Euro 50,00 ad Euro 300,00                  | Euro 100,00 |
| <b>Articolo 49 – Gestione dei fossi e dei canali</b>                                                       | Si veda Allegato B                            |             |
| <b>Articolo 50 – Gestione del verde pubblico e privato</b>                                                 | Si veda Allegato A                            |             |
| <b>Articolo 51 – recisione di rami protesi e radici</b>                                                    | da Euro 25,00 ad Euro 150,00                  | Euro 50,00  |
| <b>Articolo 52 – Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee. Uso delle risorse idriche potabili</b> | Art. 219 R.D. 1775/1933 – art. 3 L. 1292/1970 | Euro 775,00 |
| <b>Articolo 53 – Difesa delle piante</b>                                                                   | Si veda Allegato C                            |             |